



## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - N. 1 del 01 01 2012 -

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE  
NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.** - Società con socio unico. Appartenente al "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital S.p.A.

**Indirizzo della sede legale:** Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, Mondovì (CN) - CAP 12084

**Tel:** 0174.5561 - **Fax:** 0174.556299

**Servizio Clienti:** tel. 0174.566477 Fax: 0174.299798

**Numero iscrizione all'elenco di Banca di Italia:** U.I.C. 8691 - Codice ABI 19248

**Indirizzo di posta elettronica:** [cqs.servizioclienti@ge.com](mailto:cqs.servizioclienti@ge.com)

**Sito internet:** [www.gemoney.it](http://www.gemoney.it)

### CHE COS'E' LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

La Delegazione di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali possono incaricare il datore di lavoro presso cui dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. A tal fine è necessario il conferimento di mandato irrevocabile da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro. La Delegazione di pagamento per avere efficacia deve essere accettata dal datore di lavoro. È disciplinata dagli articoli 1269 e segg. del Codice Civile.

A garanzia del prestito vengono vincolati il TFR e ogni altro trattamento previdenziale e pensionistico.

Il Mutuatario è obbligato a stipulare garanzie di assicurazione per i rischi vita e impiego o altre malleverie.

### RISCHI TIPICI DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.



**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Interessi di mora (tasso massimo) 1,3 % al mese o, se inferiore, nella diversa misura
  
- Polizza vita e rischi diversi impiego 15% (\*) (\*) Il valore è indicativo, variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto e salva diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di stipula delle coperture assicurative
  
- Periodicità di calcolo degli interessi mensile
  
- Commissioni Finanziarie massimo 20 % del montante
  
- Oneri Accessori massimo 20 % del montante
  
- di cui a titolo di Spese Istruttorie massimo € 548,00
  
- Oneri Erariali € 14,62
  
- Commissione per estinzione anticipata vedi DIRITTO DI RECESSO
  
  
- Comunicazioni periodiche € 0

Nella tabella sottostante sono riportati i **TAEG (anno civile)** massimi praticati al variare dell'importo finanziato.

Classe di importo	Intera distribuzione
TAEG MASSIMO PRATICATO	16,8875

I **tassi effettivi globali medi (TEGM)** in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni<sup>1</sup>, pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono consultabili sul sito internet [www.gemoney.it](http://www.gemoney.it) e pubblicizzati attraverso affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante consegna di un apposito foglio asportabile. I valori percentuali si riferiscono al capitale lordo mutuato.

**DIRITTO DI RECESSO**

<sup>1</sup> Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70



Il Cedente può recedere dal contratto entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cedente riceve tutte le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari dovute

Il Cedente che recede:

a) ne dà comunicazione al Mutuante, entro della scadenza del termine di cui sopra, mediante invio di una comunicazione scritta a GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., Via Vecchia di Cuneo, 136 - Loc. Pogliola - 12084 Mondovì (CN), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive all'invio dei citati telegramma, telex, posta elettronica e fax; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione prevista dal precedente paragrafo (a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il Cedente rimborsa al Mutuante le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

Il Mutuante non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste al precedente paragrafo (b).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del d. lgs, n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetti servizi accessori connessi con il contratto di credito.

### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cedente può rimborsare, in tutto o in parte, anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto al Mutuante. In tale caso il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In particolare, in caso di rimborso anticipato totale, ricevuta la relativa richiesta, il Mutuante comunicherà al Cedente l'ammontare dell'importo dovuto comprensivo del capitale residuo, interessi e altri oneri maturati, nonché dell'indennizzo eventualmente dovuto dal Cedente al Mutuante per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

In caso di rimborso anticipato sia totale sia parziale del credito, l'indennizzo non può comunque superare l'uno per cento (1%) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un (1) anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un (1) anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

(i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; oppure

(ii) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Il Cedente avrà diritto al solo rimborso della quota parte degli "Oneri Accessori" non maturati alla data di estinzione del finanziamento e dei Costi Assicurativi se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa e non avrà invece diritto ad alcun rimborso delle Commissioni Finanziarie e delle Spese di Istruttoria previste nella sezione "Prospetto Finanziario".

Dette somme saranno quantificate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta di estinzione anticipata.

Entro tale data il Cedente dovrà provvedere al pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare dovuto al Mutuante, determinando così l'estinzione totale o parziale del finanziamento.

In mancanza del pagamento dell'ammontare complessivo dovuto al Mutuante, l'estinzione totale o parziale non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In tale ipotesi, la rata immediatamente successiva sarà comunque dovuta alla data di scadenza della medesima e l'estinzione anticipata totale o parziale potrà verificarsi alla medesima data successiva.



Esempio A	Esempio B
Importo finanziato: € 16.281,18	Importo finanziato: € 12.480,33
Oneri accessori: € 2.016,00	Oneri accessori: € 2.162,36
Data inizio: 26/08/2005	Data inizio: 20/09/2005
Data fine: 05/09/2015	Data fine: 05/10/2013
Numero rate totali: 120	Numero rate totali: 96
Estinzione anticipata totale alla rata 67	Estinzione anticipata totale alla rata 67
Rimborso oneri accessori non maturati: € 314,37	Rimborso oneri accessori non maturati: € 163,49
Indennizzo (penale): 1%	Indennizzo (penale): 0 (zero)
Totale da rimborsare: € 11.195,55	Totale da rimborsare: € 5.815,06

### **RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

L'Utilizzatore può presentare reclamo al Concedente inviando una lettera all'attenzione dell'Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., via Vecchia di Cuneo 136, 12084, Loc. Pogliola – Mondovì (CN) o via fax al 0174-293110 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ufficioreclami@ge.com](mailto:ufficioreclami@ge.com). Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente. L'intermediario deve rispondere entro trenta (30) giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere all'intermediario oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e pubblicata sul sito [www.gemoney.it](http://www.gemoney.it) nella sezione "Trasparenza".

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto o a esso comunque ricollegata, la cui soluzione non sia stata demandata all'ABF, le parti sono obbligate, prima di adire l'autorità Giudiziaria competente, a devolvere detta controversia **all'Organismo di Mediazione e Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Mondovì**, iscritto nell'elenco degli Organismi di Mediazione al numero 346, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet [www.ordineavvocatimondovi.it](http://www.ordineavvocatimondovi.it).

La sede territoriale dell'anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Mondovì.

Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cedente o quello diversamente stabilito dalla normativa in vigore.



LEGENDA

<b>Delegante" o Mutuatario"</b>	Il richiedente lavoratore subordinato di una Pubblica Amministrazione, o di altro datore di lavoro privato.
<b>Commissioni Finanziarie</b>	Le commissioni finanziarie includono le provvigioni e le commissioni dovute agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi o agli intermediari finanziari alla cui organizzazione le parti hanno ritenuto di rivolgersi al fine di: (i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Mutuatario, definita con il contratto; (ii) concorrere all'attività istruttoria del prestito, raccogliendo la documentazione del Mutuatario e del Debitore ceduto; (iii) definire i relativi rapporti contabili; (vi) assistere il Mutuatario sino alla ricezione dell'assegno di erogazione; (v) compiere ogni altra attività afferente l'intermediazione e/o la mediazione.
<b>Costi Assicurativi</b>	Tali costi ed oneri sono costituiti dalle polizze di assicurazione o altre coperture contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale finanziato. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, i Costi Assicurativi saranno rimborsati al Cedente, solo se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa.
<b>Debitore Delegato</b>	Il datore di lavoro del Mutuatario e qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento, a riconoscere al Mutuatario una retribuzione, una somma una tantum o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
<b>Mutuante</b>	La società finanziaria GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., la quale concede il finanziamento personale al Cedente-Mutuatario.
<b>Oneri Accessori</b>	Gli Oneri Accessori sono comprensivi delle prestazioni di registrazioni contabili, di amministrazione del contratto, di riscossioni, di elaborazione dati in base alle leggi 197/91 e 108/96, dei costi postali, di acquisizione della provvista e della copertura, anche aleatoria, delle perdite per le differenze in valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del presente contratto e non esplicitamente previsto in altra voce. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento sarà rimborsata al Cedente solo la quota parte degli Oneri Accessori non maturati alla data di estinzione (vedasi nel dettaglio art. 10 delle condizioni generali di contratto).
<b>Spese Istruttorie</b>	Le Spese Istruttorie comprendono le prestazioni per esame documentazione, notifica ed eventuale registrazione del presente contratto. Non sono compresi gli oneri erariali. <b>Punto di attenzione:</b> in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le Spese Istruttorie non saranno rimborsate al Delegante, bensì rimarranno acquisite dal Mutuante in quanto costituiscono degli oneri maturati con il perfezionamento del presente contratto di finanziamento (vedasi nel dettaglio art. 10 delle condizioni generali di contratto).
<b>TAN (Tasso Annuo Nominale)</b>	il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di un tempo di un anno.



<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
<b>Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del prodotto finanziario in considerazione, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d'Italia.
<b>Organismo di Mediazione e Conciliazione</b>	Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell'apposito registro degli organismi di mediazione.

Dati identificativi del MEDIATORE CREDITIZIO - AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA - INTERMEDIARIO FINANZIARIO  
che consegna il foglio informativo

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al  
MEDIATORE CREDITIZIO - AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA - INTERMEDIARIO FINANZIARIO  
costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**